

Ricorso sulla competenza decisionale per i moltiplicatori d'imposta nei Comuni : il Guastafeste denuncia una grave mancanza del CdS e lo invita ad autoricursarsi

Qui di seguito potrete leggere una lettera che ho inviato il 13 maggio scorso al Consiglio di Stato (CdS) e nella quale, dopo aver denunciato una grave anticipazione di giudizio fatta dal Governo in merito a un mio ricorso concernente il moltiplicatore d'imposta di Losone e ancora all'esame del Servizio dei ricorsi del CdS, invito il CdS ad astenersi (cioè in pratica ad auto ricusarsi) e a far nominare dal Gran Consiglio un Consiglio di Stato straordinario composto da 3 membri e la cui funzione sarà unicamente quella di emettere una decisione imparziale sul mio ricorso.

Ricordo che con il ricorso in questione io contestavo la costituzionalità dell'attuale articolo della Legge organica comunale che demanda ai Municipi (senza dunque possibilità di referendum) il compito di fissare anno per anno il moltiplicatore d'imposta nei Comuni, anziché, come avviene nel resto della Svizzera, ai Consigli comunali. Il CdS aveva già bocciato nei mesi scorsi tale ricorso ma il TRAM, al quale mi ero successivamente rivolto , aveva bacchettato il CdS per non aver risposto sulla questione fondamentale della costituzionalità e gli aveva rinviato il ricorso con l'invito di approfondire anche questo aspetto. E il CdS, mentre questo esame della costituzionalità è ancora in corso, ha già – fatto grave - anticipato a una Commissione del Gran Consiglio che intende lasciare ai Municipi la competenza decisionale in materia di moltiplicatori d'imposta. A comprova del fatto che la decisione aprioristica del CdS sarà politica e non basata sul diritto. Da qui il mio invito ad autoricursarsi.

Troverete su questo sito sia il ricorso al CdS e al TRAM concernente il moltiplicatore d'imposta e sia un riassunto della sentenza intermedia con la quale, nel dicembre scorso, il TRAM aveva rinviato il ricorso al CdS.

Giorgio Ghiringhelli

Movimento politico



rappresentato da
Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone
2008

Losone, 13 maggio

Concerne: ricorso contro il moltiplicatore di Losone; astensione del Consiglio di Stato?

Onorevole Presidente, Onorevoli Consiglieri,

non senza una certa sorpresa e un certo sconforto mi trovo a dover scrivere al governo cantonale questa lettera. Da diversi mesi è ormai pendente dinanzi a Voi il mio ricorso relativo al moltiplicatore di Losone con cui mi permetto sollevare parecchi interrogativi sulla competenza municipale in materia.

La questione senz'altro delicata merita un esame attento, proprio per garantire come a tutti gli altri cittadini un doppio grado di ricorso (a dirlo non sono solo io, ma soprattutto il TRAM nella sua sentenza di rinvio).

Sennonché pare che questo monito del TRAM sia rimasto del tutto sul tappeto. Proprio nel week-end scorso in un momento di tempo libero ho colto l'occasione di istruirmi sulle recenti modifiche della LOC del 7 maggio scorso ad opera del Gran Consiglio e – amara sorpresa – ho scoperto nel rapporto n. 5897R del 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione quanto segue :

“A proposito del moltiplicatore comunale d'imposta (art. 110 cpv. 1 lett. a) è noto il ricorso presentato dal signor Giorgio Ghiringhelli contro la risoluzione del Municipio di Losone con cui ha fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno fiscale 2007, attualmente pendente presso il Consiglio di Stato. Il ricorso contestava il fatto che a fissare il moltiplicatore fosse il Municipio anziché il Consiglio comunale, sollevando una questione di portata generale. Il Governo ha fatto sapere alla Commissione che intende mantenere il Municipio quale potere decisionale. Nel caso in

cui il tribunale dovesse, tramite ricorso, accogliere le motivazioni del signor Ghiringhelli, si provvederà successivamente alla necessaria modifica della LOC”.

È chiaro che il Consiglio di Stato respinge il ricorso indipendentemente dalle motivazioni di natura costituzionale. La cosa lascia più che perplessi visto che il Consiglio di Stato era stato invitato *in primis* dal TRAM con la sua sentenza di rinvio a fungere da giudice costituzionale, e non dal sottoscritto!

In simili circostanze mi si lasci per lo meno dubitare dell'imparzialità del Consiglio di Stato, visto che i "giochi sono fatti". E dire che la questione della ricusa del collegio in corpore non è nuova: il TRAM il 24 luglio 2006 (soltanto un anno e mezzo fa!) con sentenza 52.2006.215 aveva accolto una domanda di ricusa (RtiD I-2007 n. 5). Facendo scorrere quella sentenza del TRAM, non si può non notare come essa si possa applicare facilmente a questa vertenza:

“...Con questa chiara ed univoca presa di posizione, il Governo ha in sostanza anticipato il giudizio, che poteva essere chiamato ad emanare, quale autorità di ricorso.

Ora, nulla obbligava il Governo a pronunciarsi su tale questione a quel momento.

Anticipando fuori da ogni regola di procedura, il giudizio sulla controversa questione, attraverso una decisione interna, non notificata alle parti interessate, il Consiglio di Stato ha perfezionato il motivo di ricusa dell'art. 27 lett. b CPC...”

Sinceramente non so che dire, essendo *de facto* tutte queste circostanze adempiute. Personalmente mi limito a considerare che il Consiglio di Stato deve applicare d'ufficio il diritto e quindi – volenti o nolenti – anche le norme sull'astensione e la ricusa. Ad esso in quanto autorità incombe un obbligo diretto a esaminare il ricorso.

Qualora questo Consiglio di Stato si astenesse – proprio per non derogare norme di competenza imperative – dovranno essere designati Consiglieri di Stato straordinari affinché il governo possa deliberare validamente. Essendo un caso singolo, in virtù del principio della proporzionalità, spetterà al Gran Consiglio nominarli in forza della sua competenza sussidiaria (art. 57 cpv. 2 Cost./TI). Eletti i consiglieri straordinari (ne bastano tre; art. 69 cpv. 2 Cost./TI) essi dovranno dichiarare fedeltà dinanzi al presidente del Tribunale di appello (art. 86 cpv. 1 LEDP) e da quel momento (art. 86 cpv. 2 LEDP), dopo la nomina del presidente e del vicepresidente (art. 69 cpv. 1 Cost./TI), deliberare sul ricorso. Al che il compito dei Consiglieri straordinari è esaurito.

Concludendo mi permetto quindi alla luce di tutto quanto esposto:

- di dubitare altamente dell'imparzialità di questo Consiglio di Stato, avendo esso di fatto anticipato il giudizio in altre sedi;
- qualora il Consiglio di Stato si astenesse dalla decisione chiedo che la causa non sia trasmessa per esame al Tribunale amministrativo, avendo i giudici cantonali imposto l'esame del ricorso proprio al Consiglio di Stato, ma che si proceda alla nomina di Consiglieri di Stato straordinari affinché sia possibile una decisione valida del governo cantonale.

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli